SPECIFICAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA E DI CONCETTO DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE MILITARI

Art. 4

Assegnazione alle sedi

L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare e' disposta con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.

Versione in vigore dal 20 maggio 1977, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari
Estremi	Legge 21 aprile 1977, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/specificazione-delle-attribuzioni-del-personale-delle-carriere/art-4-assegnazione-alle-sedi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it